

**PATTO DI ACCREDITAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI CON DISABILITÀ PRESSO LE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

Rep. n.

- 1) CORDIOLI dott.ssa CARLA (C.F. CRDCRL73E48A794H), nata a Bergamo il 08.05.1973, nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Castelli Calepio, Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente rappresentato (C.F. n. 00348070160);

E

- 2) la _____ Cooperativa
_____ con sede in
_____ Via _____ co-
dice fiscale n. _____ e partita I.V.A. n. _____ nella persona del
rappresentante legale Sig. _____, nato/a a _____ il _____ e
residente in _____ via _____ domiciliato per la carica in presso la
sede della _____

PREMESSO

1. che il Comune di Castelli Calepio, con deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del 03.05.2017, ha determinato di procedere all'accREDITAMENTO dei soggetti erogatori del servizio di assistenza agli alunni con disabilità presso le scuole di ogni ordine e grado;
2. che a seguito di bando specifico, con atto di determinazione n. adottato in data è stata accREDITATA la Cooperativa sociale per l'erogazione di prestazioni di assistenza ad alunni con disabilità;

Ciò premesso, tra le parti, come sopra convenute

SI STIPULA E SI CONVIENE IL SEGUENTE PATTO DI ACCREDITAMENTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Articolo 1- Obblighi delle parti

La sottoscrizione del patto di accREDITAMENTO implica l'immediata disponibilità della cooperativa accREDITATA ad erogare – qualora ne venga fatta richiesta – i servizi per i quali si è stati accREDITATI. Lo stesso patto non comporta tuttavia alcun obbligo da parte del Comune di Castelli Calepio di affidare servizi alla Cooperativa, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente.

In caso di erogazione di servizi, si procederà altresì alla successiva stipula di regolare contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa. L'Amministrazione Comunale provvederà prima della stipula in forma pubblica del contratto, alla verifica di tutti i requisiti autodichiarati. Saranno a carico della Cooperativa tutte le spese inerenti il contratto che verrà stipulato presso la Residenza municipale nelle forme previste per legge, quelle di bollo e di registro, nonché le relative imposte e tasse, prescritte e future, previste dalla normativa vigente. Il tale circostanza verrà richiesta altresì la produzione di una

cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale affidato, a garanzia del regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del voucher, nonché a copertura di eventuale responsabilità solidale per mancato versamento degli oneri contributivi previdenziali e/o trattamenti retributivi. La cauzione dovrà essere prodotta nelle forme previste per legge dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 2 – Durata del patto

Il presente Patto ha validità per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 così come previsto dal bando di accreditamento.

Articolo 3 – Modalità di risoluzione del patto

L'accREDITAMENTO può decadere nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del protocollo di gestione sottoscritto con il Comune;
- b) inosservanza di ogni altra norma prevista dal patto di accreditamento;
- c) perdita dei requisiti per l'accREDITAMENTO in qualunque forma accertata.

Articolo 4 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 5 – Foro competente

Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, le stesse saranno devolute all'autorità giudiziaria prevista per legge.

Articolo 6 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché le norme contenute nel bando di accreditamento e nel protocollo di gestione sottoscritti per specifica approvazione dalla Cooperativa, depositati agli atti - e che qui si intendono integralmente riportati.

Articolo 7 – Verifiche D. Lgs. 159/2011

Si dà atto che a carico di quanti interessati non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.Lgs. 159/2011, come da documentazione in atti.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 9 - Tracciabilità

Tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente patto di accreditamento, dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale. La comunicazione dell'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dovrà essere fatta dall'Ente gestore al Comune di Castelli Calepio entro sette giorni dalla accensione del conto, specificando nome e codice fiscale dei

soggetti che sono abilitati ad operare. Il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG che verrà attribuito in caso di sottoscrizione del contratto d'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'inosservanza di tali disposizioni, determinerà le sanzioni previste dall'art. 6 L. della 136/2010.

Letto, confermato e sottoscritto

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

LA COOPERATIVA ACCREDITATA